



**COMUNE DI TRICHIANA**  
 PROVINCIA DI BELLUNO

~~~~~

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22**

**OGGETTO:** *Approvazione regolamento per l'applicazione della TASI - componente dell'Imposta Unica Comunale.*

~~~~~

L'anno *duemilaquattordici* addì *diciannove* del mese di *maggio* alle ore **19:30** nella sala consiliare di Trichiana, è riunito in prima convocazione e in sessione straordinaria il Consiglio Comunale.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i componenti di seguito indicati:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	CAVALLET Giorgio	X		10.	ROSSET Tamara	X	
2.	BERNARD Albino	X		11.	SERNAGLIA Roberto	X	
3.	BONETTA Samuele	X		12.	TOMIO Gianpaolo	X	
4.	CESCA Matteo	X		13.	DA CANAL Fiorenza	X	
5.	DA CANAL Flavio	X		14.	BRISTOT Maria Angela		X
6.	DA ROS Raffaella		X	15.	ROSSET Secondo	X	
7.	FRANCO Andrea	X		16.	REOLON Michele	X	
8.	QUARZAGO Valter	X		17.	CAPRARO Giorgio	X	
9.	REDUCE Anna	X					

*Presiede il Sindaco sig. CAVALLET Giorgio*

*Partecipa il Segretario Comunale dott. FLORIDIA Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza.*

*Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopra indicato.*

**OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della TASI - componente dell'Imposta Unica Comunale.**

Il **Sindaco** illustra al Consiglio Comunale i contenuti della proposta di deliberazione in oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali.

Terminata l'esposizione della proposta il **Sindaco** apre la discussione.

Intervengono i **Consiglieri Fiorenza Da Canal e Michele Reolon** per annunciare il proprio voto favorevole in conformità a quanto concordato in sede di conferenza dei Capigruppo.

Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147, Legge di Stabilità 2014, che ha istituito e disciplinato all'art.1, commi 639 e seguenti, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che tale tributo si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO in particolare che il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che con Legge di conversione 2 maggio 2014, n.68, sono state introdotte modifiche all'articolo 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n.16, relative alla disciplina della TASI, prevedendo in particolare che per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 giugno 2014 con riferimento all'aliquota di base dell'uno per mille prevista dal comma 679 dell'art.1;

VALUTATO tuttavia che questo Ente non ha ancora deliberato lo schema di bilancio per il corrente esercizio finanziario a causa della mancata certezza delle risorse finanziarie che saranno assegnate dallo Stato all'ente e delle continue modifiche normative che tuttora continuano ad essere introdotte in materia di fiscalità locale;

VALUTATO che ogni definitiva decisione in materia di determinazione dell'aliquota TASI potrà essere assunta solo in fase di approvazione del bilancio ma che nella fase attuale è necessario evitare che il contribuente proceda al versamento di acconti che potrebbero poi dover essere rimborsati in relazione alle scelte di politica fiscale dell'ente con aggravio di costi e lavoro per gli uffici e tenendo conto che in ragione della repentinità del cambiamento disposto dal legislatore con la predetta norma l'ufficio tributi non è attualmente in grado di predisporre i bollettini pre-compilati per il pagamento dell'acconto TASI da parte del contribuente;

RITENUTO pertanto di salvaguardare la certezza dei rapporti con il contribuente e di garantire la semplificazione dell'attività di versamento dei tributi da parte dei cittadini;

VISTO che l'art.1, comma 676 della richiamata legge 27 dicembre 2013, n.147 consente che il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possa ridurre l'aliquota TASI fino all'azzeramento;

CONSIDERATO tuttavia che per poter evitare che il contribuente debba versare il predetto acconto è necessario inserire la relativa deliberazione di azzeramento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 23 maggio 2014;

RITENUTO pertanto che in conseguenza delle suesposte motivazioni sussistono le ragioni di improrogabilità ed urgenza, previste dall'art.38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., affinché questo consesso possa deliberare nel periodo successivo alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO tuttavia che al fine di deliberare l'azzeramento della predetta aliquota tributaria, si rende necessario preliminarmente approvare un regolamento che disciplini l'applicazione della TASI sul territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni generali previste dalla legge;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione di un regolamento che disciplini la suddetta tassa ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e delle disposizioni contenute all'art.1, commi 669 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i.;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*";

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

DATO ATTO che secondo quanto dispone l'art.53, comma XVI, della legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo modificato dal comma 4 dell'art. 29 L. 28 dicembre 2001, n.448, il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i medesimi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO altresì che l'art.1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 prevede che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

VISTO l'art. 1 comma 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ove si prevede che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, .... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

DATO ATTO CHE il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 31 luglio 2014 con decreto del Ministro dell'Interno 29 aprile 2014;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

RICHIAMATA la Circolare prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA l'allegato schema di regolamento per l'applicazione della I.U.C. per la componente relativa al tributo sui rifiuti (TASI);

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, del d.lgs n.267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 74/2012, il parere dell'organo di revisione economico – finanziaria, acquisito al n. 0004849 di protocollo in data 16 maggio 2014;

RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

## **DELIBERA**

1. di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della TASI - componente dell'Imposta Unica Comunale nel testo allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 13 articoli e contenente le scelte rimesse alla discrezionalità dell'ente locale ai sensi del D.Lgs. 446/1997 e delle norme richiamate in premessa.
2. di dare atto che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014 ma che

entro il termine previsto dalla legge (o da altra disposizione statale) per deliberare il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario potrà essere modificato e o integrato in ragione delle scelte di politica fiscale e di bilancio assunte dall'ente.

3. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

*Successivamente con separata votazione avente esito unanime favorevole espressa in forma palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – 4^ comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti conseguenti individuati in premessa.*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:**

**Approvazione regolamento per l'applicazione della TASI - componente dell'Imposta Unica Comunale.**

**Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

- in ordine alla regolarità tecnica dando atto della completa istruttoria

Il Resp. del Servizio economico-finanziario  
Paola Cassandra

Trichiana, 12.05.2014

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

- in ordine alla regolarità contabile

Il Resp. del Servizio economico-finanziario  
Paola Cassandra

Trichiana, 12.05.2014

# Regolamento TASI

## Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili

## TITOLO II

### Presupposto e soggetti passivi

Art. 4 - Presupposto dell'imposta

Art. 5 - Soggetti passivi

## TITOLO III

### Determinazione dell'imposta

Art. 6 - Base imponibile

Art. 7 - Esenzioni e riduzioni

## TITOLO IV

### Dichiarazioni e riscossione

Art. 8 - Dichiarazioni

Art. 9 - Modalità di versamento

Art. 10 - Somme di modesto ammontare

Art. 11 - Funzionario responsabile del tributo

Art. 12 - Entrata in vigore

Art. 13 - Normativa di rinvio



## TITOLO I Disposizioni generali

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, istituisce e disciplina la componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) dell'Imposta Unica Comunale (IUC), prevista dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

### **Art. 3 – Indicazione analitica dei servizi indivisibili**

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale sono determinati annualmente i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## TITOLO II Presupposto e soggetti passivi

### **Art. 4 – Presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

### **Art. 5 - Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, e, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Rimane in ogni caso valido il versamento di un contitolare effettuato per conto di un altro.

Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi

restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 7. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune all'abitazioni principali. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e sussiste fino al giorno di cessazione dell'occupazione, conteggiando per intero il mese nel quale la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni, purché dichiarato dal soggetto obbligato.

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

### TITOLO III Determinazione dell'imposta

#### **Art. 6 - Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per la determinazione del valore delle aree edificabili si rinvia a quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU

#### **Art. 7 - Esenzioni e riduzioni**

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e) f), ed i) del Decreto Legislativo n. 504/1992; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del Decreto Legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 e successive modifiche.

### TITOLO IV Dichiarazioni e riscossione

#### **Art. 8 - Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. A tal fine, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Nel caso di occupazione in Comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU e della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota dovuta dall'occupante.
5. Rimane dovuta la presentazione delle dichiarazioni ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscono di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta, ovvero che il dato sia acquisibile direttamente presso l'ufficio anagrafe del Comune.

#### **Art. 9 - Modalità di versamento**

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini fissati annualmente dal Comune.
3. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento in sede di delibera annuale delle aliquote, prevedendo due rate a scadenza semestrale.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'intero anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tener conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

#### **Art. 10 - Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10,00 euro per anno d'imposta. L'importo minimo dovuto deve intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

#### **Art. 11 - Funzionario responsabile del tributo**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Art. 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

#### **Art. 13 – Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013, di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
CAVALLET Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FLORIDIA Fabrizio

---

---

**PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che:

- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi;

TRICHIANA, .....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Christina Cordella

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento informatico, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal .....

TRICHIANA, .....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Christina Cordella

---

---

**NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI**

Prot.	Data	
.....	.....	Modificata
.....	.....	Revocata
.....	.....	.....

NOTE: .....

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data .....

**SI COMUNICA CHE**

1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199;

2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale.

TRICHIANA, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. FLORIDIA Fabrizio